



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*, e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l'articolo 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
- VISTA la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

amministrativi” e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;

- VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante *“Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”* e, in particolare, l’articolo 5;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 35, comma 3, 4 e 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’articolo 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l’accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *"Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*, e in particolare l'articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”, e, in particolare, l’articolo 73, comma 14, per il quale l’esito positivo dello *stage* presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 2, che introduce l’art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando il “*Portale unico del reclutamento*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”* e, in particolare, l'articolo 2-bis;
- RITENUTO ai sensi del citato articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l'eliminazione della fase della valutazione dei titoli, in considerazione della necessità di assicurare, attraverso l'assunzione di allievi agenti, il più celere ripianamento delle carenze organiche, al fine di garantire i più elevati livelli di operatività della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente *“Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, concernente *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del “*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*”;
- VISTA la nota-circolare n. 1/2022, del 1° luglio 2022, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 30 novembre 2022;
- RITENUTO necessario assumere 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, nell'ambito delle esigenze previste per l'anno 2023, in base alle aliquote previste dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare;

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esame, a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

Riserve dei posti per i bilingui

1. Nell'ambito dei posti di cui all'articolo 1 del presente bando, un'aliquota di **15** posti è riservata ai possessori dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Qualora i posti riservati di cui al comma 1 non siano coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati idonei secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui al successivo articolo 15.

Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'articolo 8;
- d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;
- e) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
- f) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto d'impegno prevista dall'articolo 32-*quinqies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:

- a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/1957.

4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova scritta d'esame.

5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

6. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.

7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

8. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

9. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale “con riserva”.

10. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

2. La citata domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> cui si può accedere, mediante apposito *link* di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.

3. Alla procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.

Si potrà accedere con tre modalità:

1. “Desktop” – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE”;
2. “Mobile” – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app “CIE ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. “Desktop con *smartphone*” – si accede da *pc* e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app “CIE ID”.

4. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare:
- a) il cognome e il nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso;
 - e) se intende concorrere per i posti riservati di cui all'articolo 2, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;
 - f) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato o sarà conseguito;
 - g) il possesso della cittadinanza italiana;
 - h) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - i) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
 - l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - m) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
 - n) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
 - o) di essere o non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
 - p) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;
- r) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 9, del presente bando;
- s) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Non saranno valutati i titoli di riserva né di preferenza di cui al comma 1 che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps035.0602@pecps.interno.it. A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

4. Tramite l'accesso al Portale concorsi della Polizia di Stato "*concorsi online*", sezione "*le mie domande*", il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda trasmessa.

5. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:

- a) prova d'esame scritta;
- b) accertamenti dell'efficienza fisica;
- c) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- d) accertamento dell'idoneità attitudinale.

2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta o di uno degli accertamenti elencati al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:
 - a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a primo dirigente;
 - b) due docenti di ruolo di scuola secondaria di II grado;
 - c) un esperto in lingua inglese;
 - d) un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato esperto in informatica, ove non sia già componente.
2. Il Presidente e i componenti della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.
3. I componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilità.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo, in caso di esigenze sopravvenute, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.
7. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando possono avvalersi di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 8

Prova d'esame scritta

1. La prova d'esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, sulla conoscenza della lingua inglese e delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei, nonché su quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.

2. Il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice. Tale questionario è predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% - domande facili;
- b) 50% - domande di media difficoltà;
- c) 20% - domande difficili.

3. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta.

4. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame.

5. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, con verbale, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.

6. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identità del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.

7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi (18/30). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.

8. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare apparecchiature elettroniche, compresi telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti e calcolatrici, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. È vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

9. Per sostenere la prova d'esame scritta i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento d'identità e della tessera sanitaria su supporto magnetico, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato in data **3 novembre 2023** sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso.

10. La pubblicazione di cui al precedente comma ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

11. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame ne determina l'esclusione, di diritto, dal concorso.

12. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 168 del 2022, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.

13. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova d'esame sono pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso, le “*Modalità per lo svolgimento della prova scritta*”.

Art. 9

Graduatoria della prova scritta

1. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato, messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova scritta d'esame. La graduatoria è pubblicata in forma integrale e anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate, nell'area personale degli interessati, all'interno del Portale concorsi della Polizia di Stato.

Art. 10

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. Sono convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in base all'ordine decrescente della graduatoria di cui al precedente articolo 9, i primi **3.300** candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 2 del presente bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell'ultimo convocato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l'Amministrazione potrà convocare all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.

3. I requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.

4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 11

Accertamenti dell'efficienza fisica

1. I candidati indicati nell'articolo 10 saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica ed al successivo accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, il **18 dicembre 2023**. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a vice questore o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 3'55''	Tempo max 4'55''	/
Salto in alto	1,20 m	1,00 m	Max 3 tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 15	n. 10	Tempo max 2' senza interruzioni

4. Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici implica l'attribuzione di un giudizio di non idoneità. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.

5. Le “*Modalità relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica*” sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio delle stesse.

6. Il giorno di presentazione ai suddetti accertamenti di efficienza fisica, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, in doppio originale, conforme al decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.

7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere le prove in un'altra seduta, inderogabilmente nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Art. 12

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia, con qualifica inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle *“Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici”*, pubblicate sul sito www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti.

3. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:

- a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (**Allegato 1**), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali. In proposito, il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
- b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale;
- c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1) esame emocromocitometrico con formula;
 - 2) esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3) creatininemia;
 - 4) gamma GT;
 - 5) glicemia;
 - 6) GOT (AST);
 - 7) GPT (ALT);
 - 8) HbsAg;
 - 9) Anti HbsAg;
 - 10) Anti Hbc;
 - 11) Anti HCV;
 - 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

4. Ai fini di una più completa valutazione medico-legale, la Commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è giudicato non idoneo.

5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:

- a) sana e robusta costituzione fisica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
 - c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
 - d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
 - e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, inderogabilmente nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 13

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 12 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente a una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni del ruolo per cui il candidato concorre.

3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia, secondo le modalità e i tempi indicati nelle *“Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali”*, adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, che saranno pubblicate sul sito www.poliziadistato.it, nella sezione dedicata al concorso, almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti.

4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:

- a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
 - funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del d.M. 168/2022;
 - funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella “relazione psicologica”. Gli esiti dell'intervista sono riportati in una “scheda di valutazione attitudinale”;
- b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo e all'assunzione delle discendenti responsabilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso. motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati a presentarsi. Questi ultimi candidati sono ammessi a sostenere gli accertamenti in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, inderogabilmente nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Art. 14

Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti, ai titoli di preferenza ai fini della graduatoria finale

1. A pena del mancato riconoscimento del titolo, i candidati che abbiano superato tutte le fasi concorsuali devono trasmettere all'indirizzo pec dipps035.0602@pecps.interno.it, entro il termine perentorio di **quindici giorni** dalla data del conseguimento dell'idoneità, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e di quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all'originale, come da facsimile (*Allegato 2 e Allegato 3*).

2. L'omessa indicazione nella domanda di partecipazione al concorso o l'omessa presentazione della suddetta documentazione entro i termini e le modalità di cui al comma 1 determina la mancata valutazione dei titoli.

3. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al presente articolo dovranno essere trasmesse, entro il termine sopra indicato, secondo le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, allegando copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

4. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 oltre i termini previsti comporta la mancata valutazione dei titoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 15

Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori

1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del concorso, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, fatte salve la riserva dei posti indicata all'articolo 2 e, a parità di punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
2. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso.
3. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 16

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso.
2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati presso sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria.
3. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'articolo 2 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
4. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.

2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.

3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 18

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.

3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0603@pecps.interno.it.

4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it.

Art. 19

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 20

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 07 LUG. 2023

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani